

**TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA**

Il Giudice,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 11.10.2017, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa iscritta al R.G.N. omissis  
promossa da:

BANCA

Ricorrente

**Contro**

CONIUGE E FIGLIA – CHIAMATI ALL'EREDITÀ

- Resistenti contumaci

\* \* \*

Conclusioni delle parti:

Per la ricorrente: *"Piaccia al Tribunale Ill.mo, previe le declaratorie del caso, riconosciuto che CONIUGE E FIGLIA sono eredi puri e semplici della defunta MUTUATARIA, dichiarare lo stato dei medesimi di eredi legittimi ed emettere sentenza con la quale venga dichiarato lo stato di eredi legittimi di MUTUATARIA dei Sigg.ri CONIUGE E FIGLIA, con ogni pronunzia consequenziale di legge e con il favore delle spese"*.

\* \* \*

1. Con ricorso regolarmente notificato BANCA ha convenuto in giudizio CONIUGE E FIGLIA deducendo: 1) di aver concesso, in data 31.1.2005, un mutuo fondiario a CONIUGE MUTUATARI, garantito da ipoteca iscritta sull'immobile sito in omissis, censito al NCEU al fg. omissis; 2) che la proprietà di detto immobile risulta in capo ai predetti CONIUGE MUTUATARI per la quota di 1/2 ciascuno; 3) che in data 4.8.2007 é deceduta MUTUATARIA lasciando unici eredi legittimi il coniuge e la figlia; 4) che detti eredi, ad oggi, non hanno ancora manifestato la volontà di accettare l'eredità di MUTUATARIA; 5) che con ordinanza 29.3.2017 questo Tribunale ha rigettato la domanda proposta da essa banca ex art. 481 c.c.; 6) che FIGLIA risulta ancora essere residente nell'immobile caduto in successione e CONIUGE vi ha invece abitato fino al 2015, come risulta dai rispettivi certificati di residenza.

Sulla base di queste premesse la ricorrente ha concluso come in epigrafe.

Non si sono costituiti i convenuti, pur essendo gli stessi comparsi all'udienza 11.10.2017, ove la ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di CHIAMATI ALL'EREDITÀ, regolarmente convenuti in giudizio e non costituiti.

3. Ciò posto, il ricorso proposto merita accoglimento, atteso che devono ritenersi provati gli elementi costitutivi della fattispecie di accettazione ex lege dell'eredità prevista all'art. 485 c.c. Invero, è provata l'apertura della successione di MUTUATARIA, come risulta dal relativo certificato di morte (cfr. doc. 8), nonché la delazione legittima dell'eredità in favore degli odierni resistenti CHIAMATI ALL'EREDITÀ, rispettivamente coniuge e figlia della defunta.

E' altresì da ritenersi provato il possesso dei beni ereditari in capo ai resistenti, del quale risultano i seguenti elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.):

-FIGLIA risiede tuttora nell'immobile di proprietà della deceduta MUTUATARIA sito in omissis, come risulta dal certificato di residenza prodotto (doc. 5);

-CONIUGE oggi risiede altrove, ma sicuramente fino al 29.7.2015 ha risieduto nel predetto immobile, come risulta sia dal certificato di residenza prodotto (doc. 4) sia dalla notifica del

*Ordinanza, Tribunale di Ivrea, Giudice Claudia Gemelli del 13 dicembre 2017*

ricorso ex art. 481 c.c. già proposto dalla banca, perfezionatasi ex art. 140 c.p.c. all'indirizzo ove si trova l'immobile in omissis(doc. 9).

Detti elementi, a giudizio della scrivente, sono sufficienti a ritenere provato il possesso dei beni ereditari ex art. 485 c.c., atteso che sarebbe spettato ai resistenti di fornire elementi idonei a vincere la presunzione di coincidenza tra residenza e dimora abituale (ex art. 43 c.c.). Ma una simile prova non è stata fornita dai resistenti, stante la loro dichiarata contumacia.

Allo stesso modo, sarebbe spettato ai resistenti di fornire la prova di aver effettuato l'inventario dei beni nel termine previsto ex art. 485 c.c. (Cass. n. 16514/2015), ma, nuovamente, una simile prova non è stata fornita.

Sussistono pertanto i presupposti per ritenere accertata la qualità di eredi di MUTUATARIA in capo a CONIUGE E FIGLIA, avendo la banca assolto all'onere probatorio su di sé gravante.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e le stesse vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore di causa (€ 124.232,94), della semplicità della stessa (che giustifica l'applicazione dei valori minimi di scaglione) e dell'attività difensiva svolta (fasi di studio ed introduttiva).

#### **PQM**

accerta che CONIUGE e FIGLIA sono eredi puri e semplici di MUTUATARIA, deceduta il 4.8.2007;

dispone procedersi alla trascrizione del presente provvedimento;

condanna CONIUGE E FIGLIA, in solido tra loro, a rimborsare alla banca ricorrente le spese di lite liquidate in € 426,40 per esposti e in € 2.000,00 per compenso, oltre iva, epa e rimborso forfettario nella misura del 15%.

Così deciso in Ivrea il 7.12.2017.

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*